



379.21

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Ermete

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
MARIA ACIERNO	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
LAJRA SCALIA	Consigliere Rel.
ANDREA FIDANZIA	Consigliere

Mantenimento figlio. Spese straordinarie; nozione; titolo esecutivo integrabilità; nuovo titolo necessità; fattispecie.

Ud. 27/10/2020
CC
Cron. 379
R.G.N.
16680/2016

ORDINANZA

sul ricorso n. 16680/2016 proposto da:

_____ rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianpietro Paolo Gastaldello per procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente -

Contro

_____ rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca Gison per procura speciale in calce al controricorso

-controricorrente-

*Ord.
3884
2020*

4

- avverso la sentenza n. 28/2016 del Tribunale di Vicenza depositata il 01/02/2016.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella camera di consiglio del 27/10/2020.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, con la sentenza n. 498 del 2013, in accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] genitori naturali della minore [REDACTED], nata l'8 novembre 1998, affetta da "Trisomia 21", pronunciando in un giudizio di opposizione a precetto al primo intimato per l'importo di euro 1.747,14 a titolo di pagamento delle spese straordinarie, rispetto alle quali era stato riconosciuto l'obbligo di contribuzione del padre nella misura del 50%, annullava il precetto opposto.

Il giudice di primo grado riteneva infatti che perché le spese straordinarie potessero essere oggetto di esecuzione forzata ne occorresse l'accertamento in una autonoma sede giudiziale, non potendo intendersi come immediatamente esecutivo il provvedimento cautelare del Tribunale di Padova che, adito in via d'urgenza dalla madre, aveva altresì determinato l'ammontare dell'assegno mensile di mantenimento dovuto dal padre in euro 424,00.

2. Su appello di [REDACTED], il Tribunale di Vicenza con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, esciuse le spese per l'acquisto di quaderni e materiale di cancelleria, per un importo pari ad euro 43,45, e ridotto in pari misura il precetto, ha qualificato, nel resto, come straordinarie le altre spese, confermando così la residua somma portata nel titolo opposto.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza di appello [REDACTED] con sei motivi. Resiste con controricorso [REDACTED]. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 474 cod. proc. civ. e quindi la carenza di un titolo esecutivo. Le somme portate in precetto a titolo di rimborso spese straordinarie non costituivano un diritto certo, liquido ed esigibile.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente inteso la giurisprudenza della Corte di cassazione, confondendo, in materia di ripetibilità di esborsi sostenuti dal genitore per il figlio, gli stilemi "spese ordinarie" e "spese straordinarie".

2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione e falsa applicazione di legge in cui era incorso il tribunale nell'interpretazione fornita della nozione di "spese straordinarie".

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. per motivazione apparente; il giudice di appello aveva qualificato come "straordinarie" e quindi ricomprese nel titolo le spese scrutinate con ragionamento apodittico. Non vertendosi in ipotesi di "doppia conforme" il giudice di secondo grado non aveva adempiuto all'obbligo della "motivazione rafforzata".

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per non avere il tribunale dato risposta alle eccezioni proposte dall'appellato.

5. Con il quinto motivo il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 700 cod. proc. civ. e dell'art. 1362 e ss. cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

6. Con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

7. In via preliminare dei motivi che vanno dal secondo al sesto va data una valutazione in termini di inammissibilità.

Si tratta infatti di critiche con cui il ricorrente introduce, *prima facie*, per un giudizio che involge, all'esito di una loro lettura, complessivamente e partitamente i motivi proposti, oltre che capillari e defatiganti contestazioni in fatto sulle singole spese precettate, un coacervo di questioni d'indole sostanziale e processuale – che si vogliono sostenute, anche, dal riferimento ad autori di dottrina le cui opere sono riportate nel corpo del ricorso per brani virgolettati – delle quali non viene neppure indicata la fonte.

I motivi sono così portatori di una torrenziale quantità di questioni che inserite nelle cinquantadue pagine di sviluppo del ricorso omettono di definire dei primi i contenuti, in tal modo sottraendosi all'osservanza stessa della tipizzazione di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ.

Il richiamo a questioni "multiple" e "a grappolo" all'interno di ogni motivo, quasi nell'intento del ricorrente di contestare quanto più possibile ogni profilo dell'impugnata sentenza, in una sorta di affannosa rincorsa ad aggiunte che si vorrebbero finalizzate ad una sempre più puntuale critica, propone, invece, nei suoi faticosissimi passaggi, segnati anche da una discorsività che dei primi lascia pure sbiadire il contenuto, una disorientante lettura che non consente di saggiare dei motivi neanche la portata.

Al di là della osservata tecnica della numerazione – peraltro neppure essa puntualmente seguita, atteso che alla relativa titolazione dei motivi si accompagna, anche, il richiamo a non meglio



- precisate note di commento – , non è possibile dei motivi apprezzare
- neanche l'effettiva consistenza, nella mancanza di una loro autonomia ed autosufficienza.

Nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che in negazione della regola di chiarezza posta dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., prospetti una pluralità di questioni in diritto precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate è inammissibile richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, in violazione del dovere di terzietà del giudice e attraverso una propria selezione dovrebbe individuare, per ciascuna delle doglianze, l'atteggiarsi dello specifico vizio di violazione di legge.

8. Operata l'indicata premessa, resta al sindacato di questo Collegio lo scrutinio del primo motivo di ricorso che, infondato, per le ragioni di seguito indicate, va rigettato.

9. Segnatamente, viene alla valutazione di questa Corte di cassazione per l'indicata censura, la questione relativa a caratteri e contenuti di cui deve godere, in modo imprescindibile, il titolo esecutivo e l'atteggiarsi dei primi là dove si discorra del rapporto tra assegno forfettizzato, stabilito in sede giudiziale o consensuale, per il mantenimento del figlio e contributo dei genitori alle spese straordinarie (scolastiche e mediche) solo in misura percentuale nel primo richiamate.

Per l'indicato percorso, va, più puntualmente, saggiata la capacità del titolo di condanna alla corresponsione dell'assegno di contributo al mantenimento (art. 337-ter, quarto comma, cod. civ.) a sostenere, ed in quali limiti, anche le spese straordinarie fissate solo in misura percentuale a carico dei genitori e quindi la necessità, o meno, per colui che si trovi ad anticipare quelle spese di munirsi, per ottenere delle prime il rimborso, di un nuovo titolo attraverso un

autonomo accertamento giudiziale o, ancora, di concludere un diverso accordo con l'altro genitore.

10. Il principio da cui muovere è quello per il quale, il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore esaurisce per ciò stesso il proprio diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere *ex novo* un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione ed oggetto sempreché, però, il comando sia idoneamente delimitato e quantificato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, o comunque lo possa essere in forza di elementi in modo idoneo indicati nel titolo stesso ed all'esito di operazioni meramente materiali o aritmetiche (sul principio, *ex multis*: Cass. 06/06/2003 n. 9132, Cass. 5/02/2011, n. 2816).

10.1. La regola, d'indole generale, va poi declinata nella fattispecie in esame – in cui è in contestazione la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie di cui sono gravati i genitori nel mantenimento del figlio – per la capacità dell'originario titolo, che abbia statuito anche sul contributo mensile forfettizzato al mantenimento dei figli, di sostenere negli effetti esecutivi suoi propri, anche le altre spese.

10.2. Il tema è connesso al significato da riconoscersi alle spese straordinarie, *sub specie* di quelle mediche e scolastiche, in quanto non ricomprese nell'assegno mensile quantificato in modo forfettizzato per il mantenimento del figlio, e ciò nell'intento di realizzare un equo temperamento tra le ragioni del genitore, creditore anticipatorio e quelle dell'altro, tenuto al rimborso "pro quota", il tutto all'interno di una più generale cornice nella quale si realizza l'interesse del figlio ad essere educato e mantenuto dai genitori nel rispetto delle sue inclinazioni.

Deve così richiamarsi la distinzione operata da questa Corte di cassazione tra spese ordinarie e spese straordinarie nel settore degli esborsi scolastici e medici.

Va, sul punto, precisato che la contribuzione alle spese mediche e scolastiche del figlio non va riferita a fatti meramente eventuali perché straordinari e connotati da imprevedibilità e tanto in ragione di un dovere, generalissimo, alla cui osservanza i genitori sono tenuti, che è poi quello di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi dell'art. 148 cod. civ., nei cui contenuti, per un fisiologico suo atteggiarsi secondo nozioni di comune esperienza, le prime rientrano.

La necessità di continui esborsi per l'istruzione, richiesti anche da quella pubblica, in rapporto al grado della scuola o istituzione superiore o universitaria frequentata, e, ancora, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche – rispetto alle quali la variabilità tocca soltanto la misura e l'entità, in rapporto all'incidenza sullo stato di piena salute, e tanto nella normalità del ricorso alle prime anche per controlli periodici – non rientra nella nozione di straordinarietà.

E l'ordinarietà della spesa non può dirsi soffrire di limitazioni nella sua affermazione nell'ipotesi in cui il figlio sia persona portatrice di handicap, potendosi anche per siffatta ipotesi aversi un novero di spese comunque qualificabili come *routinarie* nel senso indicato, in rapporto alla particolare condizione della persona.

Le spese mediche e scolastiche integrative della categoria delle spese straordinarie sono quegli esborsi (spese per l'acquisto di occhiali; visite specialistiche di controllo; pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell'assegno periodico di mantenimento tuttavia, nel loro *routinario* proporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, indeterminate nel *quantum* e nel *quando*, non lo sono invece in ordine all'*an* (in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316, in motivazione, parr. 4.1.-4.4.).

10.3. L'operata qualificazione consente di apprezzare, nella fattispecie in esame, con superamento, o meglio puntualizzazione, di diverso indirizzo pure in precedenza fatto proprio da questa Corte

di legittimità (vedi in tal senso: Cass. 28/01/2008 n. 1758; Cass. 24/02/2011 n. 4543; Cass. 18/01/2017 n. 1161), nella natura *routinaria* del credito per spese mediche e scolastiche portato in condanna, di cui è preannuncio di esecuzione nell'opposto precetto, l'azionabilità in forza dell'originario titolo.

10.4. Le spese che pur qualificate come straordinarie finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nei loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono, tuttavia, essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.

10.5. In ordine alla distinta ipotesi delle "spese straordinarie", categoria intesa come residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., *ibidem*), lontana come tale da ogni carattere di ordinarità e certezza, questa Corte di cassazione ha chiarito che, tali devono intendersi quelle spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica per ciò stesso un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione.

In siffatta ipotesi, la *ratio* che sostiene la non ricomprensione di dette spese nell'ammontare dell'assegno in via forfettaria posto a carico di uno dei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento sancito dall'art. 337-ter, quarto comma, n. 4 cod. civ. ed il rischio di un grave nocimento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo" (nel regime definito dall'art. 155 cod. civ., in tal senso: Cass. 08/06/2012 n. 9372; Cass. 23/01/2020 n. 1562).

10.6. Sulla indicata premessa, di natura classificatoria, al di là quindi della dizione utilizzata nell'impugnata sentenza – che ricalca quella poi quella adottata dal giudice del titolo, che accomuna, tra le altre, all'interno della categoria delle "spese straordinarie" quelle di istruzione (tasse, libri di testo e gite scolastiche) e quelle mediche (con la precisazione, quanto a queste ultime, che deve trattarsi di "spese non coperte dal SSN") –, negli esborsi portati dal titolo giudiziale non si ravvisano voci straordinarie, o comunque imprevedibili, all'epoca di sua formazione.

Tanto nel rilievo, quanto alle spese mediche che la non ricomprensione in una prestazione remunerata dal Servizio Sanitario Nazionale lascia impregiudicato il tema della loro ordinaria rispondenza ai bisogni del figlio, non valendo la sola modalità, resa secondo il diverso regime libero-professionale, a rendere la prestazione inadeguata e come tale non ricompresa nell'originario titolo giudiziale salvo la contestazione sull'adeguatezza ai bisogni da portarsi al medesimo titolo per iniziative da coltivarsi in sede di opposizione.

10.7. È necessario pertanto affermare che le formule adottate dai giudici di merito, nelle quali in modo tratteggiato si richiama, in aggiunta all'assegno forfettizzato di contributo al mantenimento, la partecipazione di ciascun genitore, in misura percentuale, ad una serie di spese qualificate come straordinarie, ha carattere meramente ricognitivo e pressoché superfluo, nulla predicando di quella natura che resta, invece e sostanzialmente, individuabile in ragione dell'assoluta importanza, imprevedibilità ed imponderabilità delle prime (quali quelle necessarie a sostenere l'esigenza di un intervento chirurgico o poco meno).

Il richiamo alla causale delle spese computate a parte ed in aggiunta alla somma fissa da erogare mensilmente all'altro coniuge, nulla dice circa la natura ordinaria delle spese aggiuntive ovvero straordinarie; risolvendosi, nel primo caso, in una componente

ulteriore delle erogazioni ordinarie e, nel secondo, nella vera erogazione straordinaria.

Solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione e, in difetto, richiedono l'accertamento in un autonomo titolo esecutivo.

10.8. Conclusivamente, per l'indicata categoria di spesa ed ai fini della sua ripetibilità da parte del genitore che l'abbia anticipata resta possibile la formazione di un precetto su un titolo integrato da cui risultino, per loro elencazione ed all'esito di mera operazione aritmetica, gli esborsi sostenuti.

Ciò non toglie che quegli importi saranno eventualmente contestabili dal genitore, chiamato a contribuirvi dal preesistente titolo esecutivo, in sede di incidente di cognizione introducibile nelle forme dell'opposizione al precetto o all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. per i profili della proporzionalità ed adeguatezza rispetto alle esigenze del mantenimento e, quindi, ai bisogni del figlio.

11. All'esito delle svolte valutazioni deve quindi formularsi il seguente principio di diritto:

"In materia di rimborso delle spese cdd. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti

relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adequazione della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori del matrimonio".

12. Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione degli indicati principi ed il ricorso per cassazione, infondato nei termini indicati, va pertanto respinto.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo indicato.

Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di lite che liquida in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 27 ottobre 2020

Il Presidente
Francesco Antonio Genovese

